



Ordinanza n. 14/2010

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi ecc.) per incuria dei proprietari o conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i cittadini, in particolare bambini e anziani;

**Premesso** che il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

**Premessa** la necessità di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza degli utilizzatori della strada e delle aree pubbliche in genere, con garanzia altresì della sicurezza della circolazione stradale;

**Vista** la necessità di intervenire, obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi d'apposite pinze, palette e sacchetti di plastica al fine di poter rimuovere i suddetti escrementi;

**Vista** la necessità di intervenire, obbligando altresì i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposito guinzaglio per tutti i cani circolanti sulle aree pubbliche, con l'aggiunta della museruola nei casi di particolare pericolosità e di alto rischio d'aggressione;

**Visto** il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il provvedimento del Sindaco del Comune di Truccazzano – ente capofila del Servizio associato di Polizia Locale n.14 del 01/10/2009, di attribuzione della Posizione Organizzativa delle funzioni di cui all'art. 107 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 in merito alla conduzione e custodia dei cani;

## ORDINA

### Art. 1

Che i proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia impediscano che l'animale sporchi, con deiezioni o liquami organici, i marciapiedi, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e tutte le aree pubbliche in genere;

E' fatto obbligo ai proprietari dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia di:

- a) Munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;
- b) Provvedere immediatamente alla completa pulizia ed all'asportazione delle deiezioni, qualora l'animale sporcasse gli spazi elencati;



### **Art. 2**

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) applicare al cane una museruola, rigida o morbida, in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

### **Art. 3**

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

### **Art. 4**

Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, lettere a) b) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

### **AVVERTE**

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 e s.m. e i.:

Sanzione **da € 25,00 a € 500,00** per chi è trovato sprovvisto dell'occorrente (pinza, paletta, sacchetto di plastica e similari) per rimuovere le deiezioni.

Sanzione **da € 25,00 a € 500,00** per chi non rimuove le deiezioni dal suolo pubblico.  
Sanzione **da € 25,00 a € 500,00** per chi, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico non conduce l'animale con apposito guinzaglio, oppure con guinzaglio di misura superiore a mt. 1,50.

Sanzione **da € 25,00 a € 500,00** per chi non applica la museruola all'animale in caso di rischio o su richiesta dell'Autorità.

Sanzione **da € 25,00 a € 500,00** per chi affida il proprio cane a persona non in grado di gestirlo correttamente.

Sanzione **da € 25,00 a € 500,00** per chi non attua tutte le cautele del caso, in modo da assicurare che il cane tenga un comportamento adeguato.

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

Che contro la presente ordinanza, potrà essere presentato, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla legge n. 1034 del 06/12/1971 e successive modificazioni o, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica italiana nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.



**COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA**  
PROVINCIA DI MILANO  
20060 – Via Martiri Della Liberazione, 22  
SETTORE POLIZIA LOCALE- COMMERCIO  
Ufficio Polizia Locale

☎ (02) 95.09.08.502  
Fax (02) 95.35.73.07

## **DISPONE**

Che la Polizia Locale nonché le altre forze di Polizia siano incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblici avvisi e l'affissione all'albo pretorio.

***Pozzuolo Martesana, li 18 giugno 2010***

***Il Responsabile del servizio  
Casella Giampaolo***